

Assegnazione del personale alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica.

(Delibera del 14 aprile 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 aprile 1999, in merito alla nota in oggetto, ha adottato la seguente deliberazione:

«1) A quali disposizioni di legge, ex art. 11 norme di attuazione del c.p.p., può essere ricondotta la disciplina dei trasferimenti di personale in servizio presso sezioni di P.G. ad altre sezioni di P.G. a seguito di richiesta congiuntamente formulata ex art. 8 Norme Attuazioni c.p.p. all'amministrazione di appartenenza dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica della sezione di destinazione.

2) Quale valenza nelle procedure di ripianamento dei posti vacanti nelle sezioni di P.G. riveste il diniego del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica della sezione "di partenza" o l'assenso al trasferimento, espresso dagli stessi organi, condizionato alla "*contestuale copertura del posto*" che si renderebbe vacante per effetto del movimento in discorso."

Per rispondere ai suddetti quesiti si deve prendere atto che nell'art. 11 delle norme di attuazione del c.p.p. (in tema di trasferimenti del personale delle sezioni di P.G.) non compare espressamente la ipotesi del trasferimento dell'ufficiale o agente, disposto da una determinata sezione ad un'altra sezione di P.G. all'esito della procedura prevista dall'art. 8 delle norme di attuazione c.p.p.; e tuttavia non può dubitarsi che, anche in siffatta ipotesi, sussiste la necessità di dare rilievo alle esigenze dell'ufficio di "partenza" mediante il previo nulla osta del capo dell'ufficio di P.M. e del Procuratore generale presso la Corte di Appello.

Ne deriva che anche l'ipotesi in esame, ricorrendo la medesima "ratio", va ricondotta alle disposizioni del citato art. 11; quanto alle ulteriori ipotesi prospettate nel 2° quesito (diniego del nulla-osta o assenso condizionato alla contestuale copertura) uniformandosi il Consiglio all'orientamento già adottato con la delibera del 16 aprile 1998 (in tema di contrasto tra gli uffici chiamati ad avanzare una richiesta congiunta nella scelta degli ufficiali e agenti di P.G. ex art. 8, comma 6°, Norme di Attuazione c.p.p.), ritiene di dovere richiamare il principio generale dell'obbligo di leale collaborazione che deve

sempre presiedere le relazioni tra soggetti istituzionali e che nel caso in esame consente di soddisfare le varie esigenze degli uffici del P.M. interessati ai trasferimenti "in arrivo" e "in partenza" del personale assegnato alle sezioni di P.G., mancando una norma di risoluzione del conflitto in esame.

Nei suddetti termini il Consiglio delibera di rispondere ai quesiti su indicati.»